



## **S.p.A. Autovie Venete**

*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazi Palmanova - Udine ,  
Villesse - Gorizia e Portogruaro - Pordenone - Conegliano  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di  
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia  
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235  
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399  
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195  
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341*



**AUTOVIE VENETE**

**S.p.A. Autovie Venete - via Locchi, 19 – 34123 Trieste**

# **“FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA SUDDIVISO IN DUE LOTTI”**

**Lotto 2  
SERVIZI TELEFONA FISSA  
CIG 65591047D8**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
NORME GENERALI**

## Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 APPARATI UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	3
ART. 3 VALIDITA' CARTA DEI SERVIZI .....	3
ART. 4 DURATA DELL'APPALTO .....	3
ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO .....	4
ART. 6 PREZZI DI ELENCO ED ADEGUAMENTO DEI PREZZI .....	4
ART. 7 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, DI MISURAZIONE E CONTABILITA' ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' .....	4
ART. 8 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 9 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VARIANTI.....	5
ART. 10 ASPETTI ORGANIZZATIVI.....	6
ART. 11 PERSONALE .....	7
ART. 12 ONERI A CARICO DEL FORNITORE E DELLA SOCIETA'.....	7
ART. 13 SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI EVASIONE DEL SERVIZIO .....	8
ART. 14 DANNI A PERSONE O COSE.....	8
ART. 15 ACCERTAMENTO DANNI .....	8
ART. 16 ORDINI DI SERVIZIO.....	9
ART. 17 TERMINI DI CONSEGNA E PENALI PER RITARDO DEL FORNITORE.....	9
ART. 18 AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETA'.....	10
ART. 19 INTERRUZIONE TEMPORNEA TEMPRANA DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 20 SUBAPPALTO .....	11
ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	11
ART. 22 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO .....	11
ART. 23 CAUZIONE DEFINITIVA .....	12
ART. 24 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE DEL FORNITORE .....	12
ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 26 RECESSO.....	13
ART. 27 DOMICILIO LEGALE .....	13
ART. 28 TUTELA DATI PERSONALI E DIRITTI D'AUTORE.....	13
ART. 29 CONTROVERSIE.....	14
ART. 30 SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	14
ART. 31 NORME DI RINVIO.....	14

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura da parte dell'Aggiudicatario, (in proseguo definito Fornitore) di servizi relativi alla telefonia fissa.

L'elenco delle prestazioni della telefonia fissa di cui al presente capitolato, con la specifica descrizione del loro contenuto e delle quantità, vengono dettagliati **nell'Allegato A "NORME TECNICHE"**.

**Il predetto allegato** costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

## **ART. 2 APPARATI UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Tutti gli apparati utilizzati nel corso dell'esecuzione del servizio dovranno essere conformi alla campionatura consegnata dal Fornitore prima della stipula del contratto ed approvata dalla Società.

Qualora nel corso di validità del contratto parte dei prodotti campionati venissero messi fuori produzione il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società inviando campionatura dei nuovi prodotti che s'intende fornire in caso di necessità.

Rimane confermato che i nuovi prodotti, che dovranno essere approvati dalla Società dovranno essere di caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelli usciti di produzione; prodotti di caratteristiche tecniche inferiori non saranno accettati dalla Società.

L'eventuale introduzione di apparati non preventivamente campionati ed approvati da parte della Società comporteranno, oltre all'obbligo dell'immediato ritiro da parte del Fornitore, all'applicazione delle penale nella misura e con le modalità riportate al successivo articolo 17 delle presenti Norme Generali.

## **ART. 3 VALIDITA' CARTA DEI SERVIZI**

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto del contratto sottoscritto dalla parti e nei relativi allegati; pertanto, in deroga a quanto eventualmente riportato nella Carta dei Servizi presentata dal Fornitore in fase di gara, e vigente al momento della formulazione dell'offerta, per l'evasione del servizio si farà esclusivo riferimento alle prescrizioni riportate nel contratto, nelle Norme Generali e Norme Tecniche allegate allo stesso, nonché all'offerta economica formulata dal Fornitore.

Alla predetta Carta dei Servizi, si farà riferimento esclusivamente per eventuali servizi già compresi nel contratto, di cui alcuni aspetti tecnico amministrativi non risultino regolamentati dagli atti contrattuali sottoscritti tra le parti nonché per la richiesta di attivazione di eventuali servizi aggiuntivi non rientranti nel contratto stesso.

Rimane confermato che tutti gli eventuali servizi aggiuntivi richiesti dovranno essere autorizzati secondo le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) mediante l'emissione di Verbali di concordamento nuovi prezzi e/o Atti di sottomissione da recepire tra le parti.

La Carta dei Servizi presentata in sede di offerta, rimarrà valida per la durata del servizio; la Società si riserva la facoltà di accettare eventuali versioni successive della carta dei servizi inviate dal Fornitore.

La predetta accettazione sarà comunicata dalla Società in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. e/o P.E.C; pertanto, fatto salvi i casi di accettazione da parte della Società di eventuali Carte dei Servizi aggiornate inviate dal Fornitore, l'unica Carta dei Servizi che sarà ritenuta valida, per quanto non regolamentato nel presente contratto e relativi allegati, sarà il documento inviato dal Fornitore in fase di presentazione dell'offerta.

## **ART. 4 DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di complessivi mesi 36 (trentasei) dalla data di avvio del contratto decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione risultante dal verbale di consegna del servizio redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dal Fornitore.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto d'appalto.

Allo scadere dell'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete (31.03.2017), l'eventuale nuovo soggetto concessionario subentrante avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere con il soggetto aggiudicatario del presente servizio. Diversamente, il contratto dovrà intendersi risolto a far data dalle ore 24:00 del giorno 31.03.2017, con conseguente riconoscimento in capo al fornitore del mancato utile del 10% calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del valore contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, in conformità al disposto dell'art. 134 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

#### **ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo del contratto risulterà dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in fase di gara dal Fornitore sull'importo a base d'asta di €uro 300.000,00 (trecentomila/00) al netto dell'I.V.A. e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €uro 0,00 (zerovirgolazero) al netto dell'I.V.A..

Le prestazioni oggetto del servizio s'intendono a misura conformemente all'elenco prezzi unitari e alle condizioni stabilite nell'offerta.

#### **ART. 6 PREZZI DI ELENCO ED ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

I prezzi in base ai quali saranno quantificati i pagamenti risultano dall'Offerta Economica formulata dal Fornitore.

Ai sensi dell'art. 115 del Codice dei Contratti, i prezzi saranno assoggettati annualmente alla revisione periodica subordinatamente ad un'istruttoria che terrà conto dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. C) e comma 5 del predetto Codice dei Contratti. Il termine di un anno decorrerà dalla stipulazione del contratto stesso.

#### **ART. 7 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, DI MISURAZIONE E CONTABILITA' ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

La fatturazione dei servizi eseguiti e prodotti forniti dovrà essere effettuata a cadenza bimestrale posticipata secondo le modalità riportate agli Art. 4 e relativi sotto-paragrafi dell'Allegato A – Norme Tecniche.

In particolare la fatturazione dovrà essere effettuata a corpo, a canone mensile o a "consumo" sulla base di quanto riportato nell'offerta economica del Fornitore. Per le chiamate, consuntivate a "consumo", la fatturazione dovrà essere prevista sugli effettivi secondi di durata della chiamata, con arrotondamento al secondo intero per difetto, in funzione della direttrice di traffico e scatto alla risposta.

Le prestazioni sia a corpo che a misura saranno accertate in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione ed il Fornitore e riportate su supporti cartacei o informatici.

I pagamenti per tali servizi saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture e saranno comunque subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC.

Eventuali contestazioni sull'esecuzione del servizio interromperanno i predetti termini di pagamento.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai pagamenti in acconto verrà operata una ritenuta dello 0,5% calcolata sull'importo netto progressivo della prestazione; le ritenute saranno svincolate in un'unica soluzione in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Società della certificazione di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio positivo del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti verranno effettuati sul conto dedicato del Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a osservare la precitata normativa, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente alla Società e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza l'eventuale inadempimento dei subappaltatori o sub-contraenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Eventuali atti aggiuntivi formalizzati, dovranno riportare la clausola di osservanza agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

## **ART. 8 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Una volta divenuto efficace il contratto, la Società per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione del contratto; l'avvio dell'esecuzione avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

Prima dell'avvio del servizio il Fornitore dovrà consegnare la documentazione prevista all'art. 1.7 dell'Allegato A – Norme Tecniche.

La Società tramite il Responsabile Unico del Procedimento comunica in forma scritta mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax al Fornitore il giorno, luogo e ora in cui deve presentarsi personalmente o tramite un suo rappresentante munito di formale procura per ricevere la consegna della fornitura.

Le operazioni di avvio di esecuzione del contratto verranno descritte in un verbale redatto in contraddittorio con il Fornitore e in doppio esemplare con i contenuti previsti dall'art. 304 del Regolamento al Codice dei Contratti.

Nel caso in cui il Fornitore ometta di presentarsi alle operazioni di avvio di esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento rinoverà l'invito con le medesime modalità di cui al precedente comma 2, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo incombenza; in tal caso il termine contrattuale decorrerà dal termine stabilito per l'avvio fissato nel primo invito disatteso dal Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore ometta di presentarsi anche alle operazioni di avvio di esecuzione del contratto fissate con il secondo invito la Società potrà risolvere il contratto d'appalto e incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

L'avvio di esecuzione del contratto potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto stesso in casi di comprovata urgenza.

In quest'ultimo caso la Società per il tramite del Direttore dell'Esecuzione terrà conto di quanto predisposto o somministrato dal Fornitore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell'eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del contratto d'Appalto.

Qualora il Fornitore convocato per l'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza non si presenti, la Società per il tramite il Responsabile Unico per il Procedimento procederà a rinnovare l'invito a presentarsi per l'avvio stesso; qualora il Fornitore disattenda anche il secondo invito la Società si avvarrà della facoltà di non addivenire alla stipulazione del contratto d'appalto e conseguentemente procederà con l'incameramento della cauzione provvisoria, sempre salvo e impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori ed eventuali danni derivanti a titolo esemplificativo al riappalto in danno del Fornitore.

Qualora l'avvio di esecuzione del contratto non possa proseguire per cause non di forza maggiore, la Società per il tramite del Direttore dell'Esecuzione disporrà la sospensione delle operazioni di avvio che non potrà perdurare più di 60 (sessanta) giorni. Decorso tale termine il Fornitore potrà recedere secondo quanto previsto dal Regolamento del Codice dei Contratti.

Concluse le operazioni di avvio di esecuzione del contratto il Fornitore è tenuto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore dell'Esecuzione mediante specifici ordini di servizio scritti.

L'ultimazione dell'esecuzione del servizio verrà verbalizzato in contraddittorio tra la Società e il Fornitore mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del Regolamento al Codice dei Contratti.

## **ART. 9 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VARIANTI**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207).

Le modifiche non previamente autorizzate ai sensi del precedente comma non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino da parte del Fornitore della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del Direttore stesso.

La Società può chiedere l'esecuzione della variante rispetto al presente contratto nei seguenti casi:

- a. per esigenze derivanti da sopravvenute esigenze legislative e regolamentari;
- b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dal Soggetto competente.

Nei casi previsti al terzo paragrafo del presente articolo, la Società può chiedere alla Ditta una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto.

Il Fornitore è obbligato ad assoggettarvisi alle variazioni di cui ai commi precedenti alle stesse condizioni previste dal contratto. In tal caso, trattandosi di variazioni contenute nel 1/5 d'obbligo e senza nuovi prezzi o nuove prestazioni la Ditta sottoscriverà un Atto di Sottomissione.

In ogni caso il Fornitore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Società e che il Direttore dell'Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.

Nel caso in cui le variazioni non superino il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto ma comportino l'esecuzione di nuove prestazioni o prevedano nuovi prezzi, entrambi da determinarsi secondo la procedura di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il Fornitore sottoscriverà un atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, cui seguirà la sottoscrizione con la Società di un atto aggiuntivo.

Nel caso in cui la variante superi il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto la Società ed il Fornitore saranno tenuti a sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto d'appalto nelle stesse forme utilizzate per la sua stipulazione.

Per le suddette varianti, relativamente alle attività non previste contrattualmente, si dovrà fare riferimento oltre a quanto previsto nel contratto sottoscritto e relativi allegati alla Carta dei Servizi presentata dal Fornitore in fase d'offerta, e citata all'art. 3 delle presenti Norme Tecniche.

Per tutto ciò che non viene qui disciplinato si rinvia espressamente alle previsioni normative contenute nel D. Lgs. 163/06 e nel suo Regolamento di esecuzione, in vigore al momento della loro applicazione.

#### **ART. 10 ASPETTI ORGANIZZATIVI**

Il Fornitore deve mettere a disposizione della Società un Referente unico per il contratto al quale la stessa potrà rivolgersi per l'esecuzione della fornitura, così come ordinate negli ordini di servizio scritti.

Il Fornitore è tenuto altresì a segnalare alla Società una propria Sede Operativa ove possa essere sempre raggiungibile il predetto Referente.

Il Fornitore eseguirà esclusivamente gli ordini impartiti dai soggetti all'uopo incaricati dalla Società (quali Direttori Operativi).

Il Referente del Fornitore dovrà relazionarsi con l'Azienda relativamente a tutte le problematiche che S.p.A. Autovie Venete riterrà non risolte nell'ambito del normale rapporto con il Fornitore (responsabile commerciale, tecnici, Call Center, ecc.).

I soggetti delegati dalla Società anoteranno gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel corso dell'appalto al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Il Fornitore all'atto della stipulazione del contratto, oppure, qualora si proceda con una consegna in via d'urgenza è tenuto a comunicare per iscritto alla Società nella persona del Direttore dell'Esecuzione o dei Direttori Operativi appositamente incaricati, i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefonici, fax, e-mail, pec del Referente e dei sostituti.

In tal modo il Fornitore consentirà alla Società di instaurare un coordinamento effettivo per il buon esito dell'esecuzione dell'appalto.

Ad aggiudicazione avvenuta e ai fini della stipula del Contratto, il Fornitore aggiudicatario dovrà nominare un proprio Referente con compito di interfaccia unica verso S.p.A. Autovie Venete.

Il Referente del Fornitore è unico anche nel caso di aggiudicazione ad Associazione temporanea/Consorzio/GEIE, e dovrà farsi carico di gestire la relazione fra le varie imprese partecipanti, fungendo da interfaccia unica verso S.p.A. Autovie Venete; in questo caso il Fornitore dovrà illustrare come intende gestire il coordinamento fra le diverse imprese.

Il Referente del Fornitore, costituendo il punto di riferimento contrattuale per l'Azienda, parteciperà se richiesto ad incontri regolari con i suoi rappresentanti per l'aggiornamento sullo stato di avanzamento del contratto e per condividere ogni azione correttiva che si rendesse necessaria per il rispetto del contratto. Sarà inoltre responsabile di assicurare a S.p.A. Autovie Venete tutta la documentazione necessaria per il corretto accesso e utilizzo dei servizi (credenziali di accesso, etc.).

Il Referente del Fornitore dovrà possedere caratteristiche professionali di gradimento al S.P.A. AUTOVIE VENETE , e lo stesso dovrà fornire, entro la stipula del Contratto, un recapito telefonico, un numero di cellulare e un riferimento e-mail.

## **ART. 11 PERSONALE**

Nell'esecuzione del servizio il Fornitore si avvarrà di figure direttive e di personale operativo idoneo e adeguatamente specializzato nel settore oggetto dell'appalto in numero sufficiente per adempiere gli obblighi assunti, così come offerto in sede di gara.

Il Fornitore risponderà per accertate negligenze, inadempimenti, o inesatti adempimenti o fatti illeciti commessi dai soggetti di cui al precedente comma nell'esercizio delle loro incombenze.

Il Fornitore s'impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

## **ART. 12 ONERI A CARICO DEL FORNITORE E DELLA SOCIETÀ**

Saranno a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla esperimento del servizio, ed alla consegna degli apparati necessari per l'esecuzione dello stesso che saranno richiesti dalla Società.

Tutte le prestazioni oggetto del servizio, e gli apparati oggetto di fornitura per l'espletamento dello stesso, dovranno essere conformi a quanto riportato nelle presenti Norme Generali e nelle Norme Tecniche allegate al contratto.

Pertanto nell'importo offerto dovranno intendersi inclusi tutti i suddetti oneri nonché quelli relativi all'acquisizione delle materie prime, alla manutenzione dei macchinari e delle strutture utilizzate sia nella produzione sia nella rete per la consegna del prodotto finito, gli eventuali oneri relativi allo smaltimento delle materie di risulta della produzione, smaltimento rifiuti RAEE, nonché la realizzazione degli impianti grafici di stampa che dovranno essere preventivamente approvati dalla Società.

Pertanto gli importi offerti dovranno intendersi comprensivi di tutti gli oneri per l'esecuzione del servizio, incluse attivazioni servizi d'assistenza e servizi accessori, la consegna delle campionature degli apparati e dei

documenti necessari per l'avvio del servizio, richiamati all'art. 1.7 delle norme Tecniche, la consegna franco destino degli apparati necessari all'esecuzione del servizio, e qualsiasi altra incombenza necessaria all'evasione di quanto commissionato, senza nessun ulteriore valore aggiunto a carico della Società fatta salva l'I.V.A..

### **ART. 13 SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI EVASIONE DEL SERVIZIO**

Tutti i servizio espletati, e le forniture di appalti richieste per l'espletamento dello stesso, dovranno essere conformi riportato nel presente Capitolato Speciale e nel suo allegato A – Norme Tecniche.

Nell'ambito degli Ordini di Servizio formalizzati dopo l'avvio dell'esecuzione del servizio, la Società si riserva facoltà di sottoporre i servizi esperiti e gli apparati forniti ad eventuali controlli per verificare la rispondenza a quanto commissionato.

Nel caso in cui servizi e/o apparati non risultassero conformi a quanto prescritto, il Fornitore sarà tenuto a ritirare i prodotti risultanti non idonei, sostituendoli con altri aventi i requisiti richiesti dalle previste specifiche entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Tale sostituzione dovrà essere effettuata a cura e spese esclusive del Fornitore stesso.

Rimane confermato che, qualora la sostituzione non avvenga entro detto termine o i servizi erogati e/o gli apparati forniti, in sostituzione, risultassero nuovamente non conformi, la Società, oltre ad applicare la penale di cui all'Art. 17, si potrà avvalere della facoltà di risolvere il contratto e di richiedere i danni come indicato al successivo Art. 25.

### **ART. 14 DANNI A PERSONE O COSE**

Qualora nell'esecuzione del servizio avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere entro 10 giorni al Responsabile del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Società le conseguenze dannose.

Il Fornitore è obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o all'ambiente nell'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di ripristino tempestivo di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il Fornitore terrà indenne la Società da qualsiasi richiesta di danni venisse avanzata nei confronti di quest'ultima in dipendenza a fatti a lui imputabili in via esclusiva.

Il Fornitore all'atto della stipulazione del contratto d'appalto produrrà una polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose e con un massimale non inferiore a quello indicato nel bando di gara.

La Società non è responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Società ai dipendenti ed alle attrezzature del Fornitore.

Inoltre, in caso di disservizi saranno applicate al Fornitore le penali previste al successivo art. 1.7; rimane salvo il diritto della Società, oltre a procedere all'applicazione delle predette penali, di rivalersi sul Fornitore per l'eventuale danno, cagionato alla Società medesima od a terzi (es. Mancata chiamata soccorsi durante l'esercizio autostradale), in conseguenza al disservizio generato.

### **ART. 15 ACCERTAMENTO DANNI**

L'accertamento dei danni sarà effettuato nell'immediatezza del sinistro dal Direttore dell'Esecuzione e dal Fornitore o da persona delegata munita di apposita procura, preavvertita con le modalità compatibili con la tempistica dell'accertamento.

Qualora il Fornitore o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro la Società, verbalizzando la sua assenza, procederà all'accertamento in presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal Fornitore.

### **ART. 16 ORDINI DI SERVIZIO**

Il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione ordineranno al Fornitore mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio.

L'ordine di servizio viene comunicato al Fornitore che lo restituirà firmato per presa conoscenza e se del caso potrà chiedere copia conforme all'originale dello stesso ordine.

L'ordine di servizio impartito dal Direttore dell'Esecuzione che riguarderà aspetti tecnici ed economici dovrà essere controfirmato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il Fornitore è tenuto a iscrivere, a pena di decadenza, le proprie contestazioni sul corrispondente Ordine di servizio.

Gli ordini di servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui:

- a) la descrizione sommaria delle prestazioni oggetto del servizio da eseguire;
- b) il luogo di loro esecuzione;
- c) il termine entro il quale eseguirle;

Il Fornitore dovrà eseguire prontamente l'ordine di servizio impartitogli.

### **ART. 17 TERMINI DI CONSEGNA E PENALI PER RITARDO DEL FORNITORE**

Le attivazioni dei servizi e la consegna degli apparati necessari per l'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata in termini congrui al fine di consentire l'avvio del servizio entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto; in particolare gli apparati dovranno essere consegnati entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto al fine di consentire alla Società la distribuzione degli stessi agli utenti aziendali.

Per quanto attiene le prestazioni di servizi richieste nel corso di esecuzione del contratto (es. attivazione nuove utenze, chiusura utenze, variazione configurazione utenti, ecc.) dovranno essere forniti entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'emissione degli eventuali successivi Ordini di Servizio; analogamente gli apparati richiesti per l'espletamento del servizio dovranno essere forniti entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione degli eventuali successivi Ordini di Servizio.

Le attività di manutenzione ed assistenza dovranno essere espletate entro i termini riportati nell'Allegato A – Norme Tecniche all'art. 3 e relativi sotto-paragrafi.

Dovrà inoltre essere fornito un accesso ad un portale (sito web) per il controllo del servizio, la verifica dei profili attivati ed il monitoraggio delle prestazioni erogate, lo stato delle fatturazioni, ecc.

Per tutte le attività che non sarà possibile effettuare l'attivazione e/o consegna in via telematica (es. nuovi apparati; documenti di progetto, ecc.) dovrà essere previsto, a spese a carico del Fornitore, il recapito dei materiali presso il magazzino del Centro Servizi di Palmanova – Casello Autostradale di Palmanova – 33050 Bagnaria Arsa UD; orario: lunedì – venerdì (giornate feriali) dalle ore 08:00 12:00 / 14:00 16:00.

Per i disservizi cagionati dal Fornitore saranno applicate le seguenti penali:

- a) per eventuali disservizi, il cui ritardo si quantificabile in giorni, quali attivazioni di servizio, consegne di apparati e/o di documentazioni tecnica inclusa quella prevista dall'art. 1.7 delle Norme tecniche, reportistica, documentazione amministrativa, ed ogni altra prestazione, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo;
- b) per eventuali disservizi, il cui ritardo si quantificabile in ore, quali mancato funzionamento call-center, interventi di manutenzione, interruzioni di servizi non programmate e preventivamente comunicate alla Società, il tutto secondo le modalità riportata nelle Norme Tecniche, ed ogni altra prestazione, sarà applicata una penale oraria pari al 0,04 ‰ (zero virgola zero quattro per mille) dell'ammontare complessivo del servizio per ogni ora di ritardo.

Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito al ritardo di evasione del servizio e/o fornitura di apparati. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Il Fornitore potrà richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali comminate per ritardi qualora:

- c) a. si accerti che il ritardo non è imputabile al Fornitore;
- d) b. si accerti che vi è un errore di calcolo sui termini di ritardo del Fornitore.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore. In merito all'istanza di disapplicazione delle penali decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore di Esecuzione del contratto.

Le penali sono comminate dal Responsabile del Procedimento e saranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Società.

L'applicazione delle penali non richiede da parte della Società la preventiva costituzione in mora dell'Impresa e neppure la prova di aver subito il danno.

La Società avrà diritto all'ulteriore risarcimento del danno (es. Mancata chiamata soccorsi durante l'esercizio autostradale) qualora dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.

#### **ART. 18 AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ**

Qualora dall'inadempimento del Fornitore derivi l'applicazione di una penale da parte dell'Ente concedente a carico della Società, quest'ultima sarà legittimata ad agire in regresso nei confronti del primo.

#### **ART. 19 INTERRUZIONE TEMPORNEA TEMPRANA DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Fornitore potrà procedere all'interruzione temporanea del servizio secondo le modalità e tempistiche riportate all'art. 3 e successivi sotto-paragrafi delle Norme Tecniche allegate; in particolare tutte le predette interruzioni temporanee dovranno essere preventivamente comunicate alla Società ed autorizzate dalla stessa.

In caso di interruzioni non comunicate alla Società e/o non autorizzate dalla stessa al Fornitore saranno applicate le penali orarie previste all'art. 17 delle presenti Norme Generali, fatto salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento del danno al Fornitore qualora l'interruzione non comunicata e/o non autorizzata cagioni danno alla Società od a terzi (es. Mancata chiamata soccorsi durante l'esercizio autostradale).

Per quanto attiene la sospensione del servizio, in presenza di circostanze particolari che impediscono temporaneamente la prosecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente appalto il Direttore dell'Esecuzione ordina la predetta sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Il Direttore dell'Esecuzione può ordinare la sospensione delle prestazioni nei seguenti casi:

- a) forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, quali a titolo esemplificativo la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. c) del presente Capitolato Speciale.

In aggiunta ai casi di cui ai commi precedenti la sospensione delle prestazioni può essere disposta anche dal Responsabile del Procedimento per ragioni di pubblico interesse o necessità.

In ogni caso il verbale di sospensione delle prestazioni viene compilato in contraddittorio dal Direttore dell'Esecuzione e dal Fornitore che lo controfirma indicando quanto segue:

- a) le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni;
- b) le prestazioni già effettuate;
- c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti che rimangono nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale è inviato dal Direttore dell'Esecuzione al Responsabile del Procedimento entro il termine di 5 giorni dalla data della sua redazione nel caso in cui le funzioni siano assegnate a soggetti diversi.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre in presenza dei presupposti del presente articolo una sospensione parziale delle prestazioni.

Una volta cessate le cause che avevano determinato la sospensione delle prestazioni, il Responsabile del Procedimento si attiverà con il Direttore dell'Esecuzione affinché rediga il verbale di ripresa delle prestazioni con le modalità e gli adempimenti di cui al presente articolo.

Il Fornitore che ritiene cessate le cause sospensive di cui al presente articolo può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione. La diffida è condizione per iscrivere riserva.

Se il Fornitore è causa della sospensione delle prestazioni non gli spetterà alcun compenso o indennizzo.

Se la sospensione delle prestazioni viene disposta per cause diverse da quelle indicate nel presente articolo il Fornitore ha diritto di ottenere il risarcimento del danno nei limiti di quanto previsto dall'art. 305 del DPR 207/2010 e s.m.i..

### **ART. 20 SUBAPPALTO**

Il Fornitore può subappaltare a operatore economico adeguatamente qualificato le prestazioni oggetto del presente contratto nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, purché preventivamente autorizzato dalla Società.

La Società verificherà, previamente al rilascio dell'autorizzazione, che il contratto di subappalto contenga l'indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso distintamente dal compenso ribassabile da corrispondere al sub Appaltatore. L'insussistenza dell'indicazione degli oneri per la sicurezza determinerà la nullità del contratto di subappalto.

In mancanza di autorizzazione il contratto di subappalto sarà nullo.

Nel caso di cui al precedente secondo paragrafo:

- a) il Fornitore non potrà pretendere per le prestazioni eventualmente eseguite neppure a titolo di arricchimento senza causa;
- b) la Società potrà chiedere il risarcimento del danno oppure, ove possibile, la messa in pristino a spese del Fornitore delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore abusivo.

Il pagamento del Subappaltatore avverrà da parte del Fornitore.

Il Direttore dell'Esecuzione accerterà la corresponsione da parte del Fornitore al Subappaltatore degli oneri per la sicurezza.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all'art. 118 del Codice dei Contratti.

### **ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' vietata la cessione del contratto d'appalto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, e che il contratto di cessione dei crediti venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato in originale o in copia autenticata alla Società prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

### **ART. 22 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Società fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni e agli adempimenti di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.

La Società nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove in relazione alla predetta comunicazione il nuovo soggetto non risulti essere qualificato.

### **ART. 23 CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Capitolato, il Fornitore dovrà costituire una cauzione definitiva nella percentuale e con le forme previste dall'art. 113 del Codice dei Contratti.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, potrà essere incamerato.

### **ART. 24 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE DEL FORNITORE**

Il Fornitore dovrà presentare copia di polizza assicurativa, e relativa quietanza di pagamento, per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, con un massimale pari ad €uro 5.000.000,00.-.

### **ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Società ha il potere di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 135, 1° comma del Codice dei contratti;
- b) nei casi in cui vengano meno i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio;
- c) nei casi di cui all'art. 18, 1° comma del presente capitolato;
- d) nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali dettagliate nell'art. 11;
- e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- f) procedure concorsuali;
- g) nel caso di omessa presentazione alle operazioni di consegna del servizio ai sensi dell'art. 5, 6° comma del presente capitolato;
- h) mancato pagamento delle maestranze;
- i) mancata ripresa dell'esecuzione del contratto una volta che questa venga ordinata;

Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione accerta che alcuni comportamenti del Fornitore concretino grave inadempimento di una o più obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita della fornitura, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate al Fornitore.

Il Direttore dell'Esecuzione su indicazione del Responsabile del Procedimento formula le contestazioni degli addebiti al Fornitore, assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Il Responsabile del Procedimento propone alla Società la risoluzione del contratto qualora:

- a) siano state valutate negativamente le controdeduzioni presentate dal Fornitore nei termini;
- b) il Fornitore non abbia presentato le proprie controdeduzioni entro il termine assegnatogli;

Il Responsabile del Procedimento è tenuto a comunicare al Fornitore il provvedimento con il quale il Direttore dell'Esecuzione rediga uno stato di consistenza delle prestazioni eseguite, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di verifica funzionale, lo stesso redigerà, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate nel Regolamento al Codice dei Contratti. Il verbale accerta la corrispondenza tra quanto seguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto (oppure in sede di gara), nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni oggetto del contratto risolto viene determinato l'onere da porre a carico del Fornitore inadempiente in relazione alla maggior spesa sostenuta per riaffidare l'appalto ad

altra impresa ove la Società non si sia avvalsa della facoltà di interpellare progressivamente gli altri appaltatori in graduatoria e partecipanti alla procedura di gara ove ciò veniva previsto nel relativo bando di gara.

In caso di risoluzione del contratto il Fornitore deve provvedere a ripiegare il o i cantieri allestiti e allo sgombero delle aree o luoghi di svolgimento del servizio e relative pertinenze nel termine assegnatogli dalla Società

In caso di inosservanza dell'ordine di cui al comma precedente lo sgombero verrà disposto dalla Società d'ufficio ma le relative spese e oneri saranno posti a carico del Fornitore.

In caso di risoluzione la Società incamererà la cauzione definitiva salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 26 RECESSO**

Oltre a quanto previsto dal D. Lgs 163/03 la Società ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente comma è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Società prende in consegna il servizio ed effettua la verifica funzionale definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Società a norma del primo comma sono soltanto quelli accettati dal Direttore dell'Esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui al terzo comma tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso la Società corrisponde al Fornitore, per il valore delle predette opere e impianti non ammortizzato nel corso della Fornitura, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

Il Fornitore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Società nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese del Fornitore.

#### **ART. 27 DOMICILIO LEGALE**

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, il Fornitore elegge domicilio presso la propria sede legale o presso ufficio periferico all'uopo designato.

Tutte le comunicazioni, notificazioni, intimazioni relative al contratto d'appalto verranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per la rispettiva competenza, a mani proprie del Fornitore o di un suo procuratore munito di idonea procura o presso il domicilio di cui al comma precedente.

La variazione del domicilio del Fornitore dovrà essere previamente comunicata alla Società almeno 5 giorni prima.

#### **ART. 28 TUTELA DATI PERSONALI E DIRITTI D'AUTORE**

La Società nella sua veste di Titolare Tutela Dati Personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. potrà nominare il Fornitore, Responsabile Esterno per la Tutela Dati Personali, in tal caso le funzioni di Responsabile Tutela Dati Personali dovranno essere svolte dal Fornitore senza pretendere alcun compenso aggiuntivo rispetto quello allo stesso riconosciuto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto anche nel caso di un operatore stabilito al di fuori del territorio italiano.

Il Fornitore si impegnerà ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati o collaboratori, i criteri e quanto indicato nella normativa privacy e negli eventuali N.D.A.

In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo e la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

#### **ART. 29 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione, applicazione o interpretazione del presente Capitolato - non risolubili in via amministrativa - saranno devoluti alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Le parti convengono di determinare fin d'ora la competenza territoriale del Foro di Trieste.

E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 30 SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Sono ad esclusivo carico del Fornitore le spese inerenti la stipula del contratto, di bollo, di registro e di copia fino al termine di esecuzione dell'appalto.

#### **ART. 31 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alla normativa vigente.